

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA IN MATERIA
DI TUTELA SANITARIA DELLO SPORT
(L.R. 9 /7/2003 n.35 art.3 comma 1)**

1. Premessa

La legge regionale 9 luglio 2003 n.35 “Tutela sanitaria dello sport” disciplinando il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport, prevede anche che sulle stesse venga effettuata vigilanza. In particolare all'art.3 comma 1 della L.R. 35/03 è attribuito alle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) :

lett.c) – *“la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva”;*

lett.d) – *“la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico”;*

lett.e) – *“ la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi”;*

Si ritiene quindi necessario fornire delle linee di indirizzo alle AUSL per l'attività di vigilanza, al fine di avviare un programma regionale di controllo sugli ambulatori che rilasciano i certificati e sull'utilizzo che degli stessi viene fatto nelle strutture sportive. Considerate le competenze del Dipartimento di Prevenzione, appare opportuno associare alla vigilanza sulle certificazioni quella igienico- sanitaria sugli impianti sportivi.

2. Vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni

L'attività di controllo, sul rilascio e utilizzo delle certificazioni, deve essere programmata sia negli ambulatori privati accreditati che nelle società sportive.

2.1 Vigilanza sugli ambulatori privati

La vigilanza sugli ambulatori privati accreditati per la medicina dello sport di secondo livello, che rilasciano certificazioni di idoneità, viene effettuata nei tempi e con le modalità previste rispettivamente

- dalla L. R. 8/99, art. 9, comma 4, e successive disposizioni attuative, per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività (DCR 221/99 integrata con DCR 193/2003);
- dalla DCR 30/2000, e successive disposizioni attuative, per quanto riguarda il rinnovo dell'accreditamento.

Obiettivo è la verifica del corretto funzionamento della struttura accreditata, specificamente finalizzato al rilascio delle certificazione di idoneità allo sport.

Il controllo sul corretto rilascio delle certificazioni, che consiste nel monitoraggio sui dati di attività che gli ambulatori privati accreditati sono tenuti ad inviare con cadenza periodica alla AUSL, e nella verifica in loco sulla corretta esecuzione della procedura di visita, prevede che il Dipartimento della Prevenzione disponga:

- di un elenco costantemente aggiornato delle strutture accreditate autorizzate a rilasciare le certificazioni di idoneità allo sport agonistico;
- dei dati di attività aggiornati, dei singoli ambulatori accreditati, con le modalità stabilite dalla Azienda USL di riferimento;

I competenti Uffici della Giunta sono impegnati a garantire la disponibilità dell'elenco aggiornato degli ambulatori di medicina dello sport di secondo livello accreditati.

Il Servizio di Medicina dello Sport della Azienda USL provvede alla verifica, almeno annuale della congruenza fra il numero dei certificati e le potenzialità degli ambulatori, attraverso:

- analisi dei registri di attività;
- esame della cartella clinica che deve essere compilata in maniera corretta e completa, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 18. 02.1982 e della DGR 461 del 17.05.2004, comprensiva dei referti delle indagini previste dal suddetto decreto e da eventuali indagini integrative obbligatorie a seconda del tipo di sport praticato dall'atleta e /o sul dubbio diagnostico;
- verifica in loco, almeno biennale, della corretta tenuta dell'Archivio delle schede cliniche relative agli atleti che hanno effettuato la visita.

Nel caso in cui, nell'effettuazione delle verifiche circa il corretto rilascio delle certificazioni, vengano rilevate situazioni che possono configurare non conformità ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, questo comporta la segnalazione al Comune. Nel caso venga invece rilevata una non conformità rispetto ai requisiti di accreditamento (Delibera Consiglio Regionale n.30/2000) la segnalazione deve essere inviata alla Regione Toscana- Settore Politiche per la Qualità dei Servizi Sanitari.

2.2 Vigilanza sul corretto utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport

In base al censimento delle Società Sportive, ogni anno l'Azienda USL individua un campione delle stesse nelle quali effettuare un controllo sulle certificazioni.

A tale scopo, viene predisposta dall'Azienda USL, una lettera di preavviso con la quale si richiede di acquisire l'elenco degli atleti iscritti alla Società e le relative certificazioni di idoneità sportiva. Successivamente viene effettuata una verifica sul rispetto degli obblighi da parte delle società sportive di cui all'art.7 comma 1 della L.R.35 del 2003

3. Vigilanza igienico- sanitaria sugli impianti sportivi

L'attività di vigilanza e controllo sulle strutture sportive coinvolge competenze specifiche della Sanità Pubblica e della Medicina dello Sport, per cui è necessaria la creazione di un gruppo trasversale fra i settori competenti, che effettui in maniera congiunta ispezioni e verifiche sull'idoneità degli impianti sportivi, nonché vigilanza sul corretto utilizzo e tenuta delle certificazioni. In ogni AUSL deve essere quindi formalmente costituita una Commissione di Vigilanza sulle attività sportive composta almeno da:

- medico igienista
- medico dello sport
- tecnico della prevenzione in ambito ISP e/o in ambito Prevenzione e Sicurezza
- supporto amministrativo

Nella verifica degli impianti sportivi in cui opera la società sportiva deve essere accertata anche l'eventuale detenzione di farmaci e la loro rispondenza alla vigente normativa.

Nell'anno 2006 dovranno essere censiti tutti gli impianti sportivi pubblici e privati presenti nel territorio della Regione Toscana, indicando per ciascuno di essi :

- ubicazione
- proprietario
- gestore
- attività svolta
- affiliazione al Coni.

Il Dipartimento della Prevenzione, successivamente programmerà la verifica di un campione di strutture che, ogni anno, non deve essere inferiore al 5% degli impianti censiti. Negli interventi dovranno essere adottate modalità operative omogenee che consentiranno di rendere confrontabili i dati delle ispezioni su scala regionale. A tale scopo sarà predisposta apposita scheda di sopralluogo, che approvata con Decreto Dirigenziale, costituirà modello regionale di riferimento. Nell'ambito di questi controlli è auspicabile che siano concordate con i dirigenti della Società sportiva iniziative di formazione, informazione e di educazione alla salute con particolare riferimento a stili di vita corretti, alimentazione e integrazione dietetica, appropriato uso di farmaci, etc.

Eventuali sanzioni sono comminate ai sensi della normativa vigente.

4. Validità certificazioni

Le certificazioni di idoneità allo sport agonistico possono essere rilasciate esclusivamente con le modalità e dalle strutture indicate dalla L.R. 35/2003. Debbono comunque essere considerate valide le certificazioni rilasciate in altre Regioni italiane, nel rispetto della normativa locale, anche ad atleti residenti in Toscana.